Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2813

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARRARA, RAMPONI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, MENARDI, PISCITELLI, PALMIZIO, SAIA, GALPERTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERDUCA, CARUSO, STRADIOTTO e CASELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2011

Disposizioni a sostegno delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi sociopolitica creatasi in Libia, Tunisia ed Egitto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – L'inizio del 2011 è stato teatro di una forte crisi in Tunisia, Egitto, Libia, realtà molto importanti per l'economia del nostro Paese, la cui situazione di instabilità politica ha avuto pesanti conseguenze sulle imprese italiane che operano in questi Paesi. L'Italia dunque è tra i principali *partner* commerciali di questi Paesi del Nord Africa dove gli investimenti ultimamente si concentrano soprattutto nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture, dell'energia, della raffinazione del petrolio, dei macchinari. Della Libia, in particolare, il nostro Paese è primo *partner* commerciale, basti pensare che oltre il 20 per cento delle importazioni complessive libiche provengono dalle nostre risorse. L'interruzione prolungata delle attività potrebbe nuocere gravemente la stabilità di tutte quelle aziende che operano in altri mercati. È importante sottolineare inoltre che i procedimenti della cassa integrazione guadagni non operano per i lavoratori italiani assunti all'estero e nessun ammortizzatore sociale è previsto per le famiglie. È estremamente importante dunque salvaguardare gli interessi delle aziende italiane, sia dei grandi gruppi che delle piccole e medie imprese. La maggiore possibilità di recupero per le nostre aziende sta nei processi di ricostruzione e di ripresa economica dei Paesi interessati dalla crisi. Una volta che il quadro politico nell'area del Mediterraneo si sarà stabilizzato, è necessario intervenire per porre le basi al fine di favorire la normalizzazione ed il rilancio delle attività delle imprese italiane operative nell'area.

Le problematiche, come pure le conseguenze per queste aziende, possono essere così elencate:

1) danni a cantieri, strutture e stabilimenti;

2) mancati pagamenti dei crediti maturati;

3) perdita di contratti e impegni contrattuali non onorati;

4) impegni fiscali e doganali non rispettati;

5) spese di funzionamento necessarie anche in caso di inattività (personale, locazioni, eccetera).

Molte società non posseggono un'appropriata copertura assicurativa per i rischi elencati, ma la situazione più critica è quella dell'esposizione delle imprese con il sistema bancario italiano, essendovi il rischio di non poter rispettare gli impegni a seguito della sospensione delle attività e delle mancate riscossioni.

Un corretto supporto alla situazione di problematicità potrebbe prevedere:

a) una moratoria per l'esposizione dei crediti, fidi e garanzie sottoscritti con le banche, congelandoli in attesa della ripresa delle attività o comunque della definizione della situazione circa il riconoscimento dei danni conseguenti e dei successivi risarcimenti che verosimilmente saranno negoziati tra i Paesi;

b) una moratoria degli adempimenti tributari in materia di previdenza e assistenza sociale di un anno;

c) la liquidazione dei crediti maturati dalle società italiane nei Paesi in difficoltà utilizzando i fondi accantonati con il trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, reso esecutivo dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7, che di fatto è sospeso e potrà essere rivisto quando la situazione di crisi sarà risolta e anche alla luce

dei risarcimenti che spettano alla aziende italiane;

d) l'attivazione tramite istituti finanziari di linee di credito agevolate o lo sconto di fatture emesse per lavori pubblici in Libia e che non sono state liquidate o per far fronte alle spese da sostenere nei Paesi in crisi per mantenere tutto quanto indispensabile al fine di consentire di riprendere l'attività una volta che la crisi sarà superata in Egitto, Libia e Tunisia;

e) la liquidazione dei danni subiti alle attrezzature, ai cantieri, ai macchinari e agli stabilimenti nonché l'eventuale mancato utile per la soppressione o l'annullamento dei contratti in essere.

Qualora gli adeguati supporti non venissero garantiti alle imprese che operavano in Libia, Tunisia ed Egitto, queste si ritroveranno ad affrontare gravi conseguenze. Si vedranno obbligate a ridurre le maestranze italiane ed estere creando un notevole danno ai collaboratori che si troveranno senza lavoro e, per ciò che riguarda l'azienda, questa non sarà in grado di riprendere l'attività sospesa per il venire meno della struttura operativa di supporto e di coordinamento. È fondamentale, quindi, che siano individuate le modalità e le procedure per liquidare o intervenire direttamente nel pagamento delle spese e dei crediti maturati dalle imprese italiane, consentire il mantenimento dell'operatività delle strutture in attesa che riprendano i lavori o le attività nei Paesi in crisi. Così facendo le imprese saranno pronte ad operare quando sarà finita l'emergenza al fine di prevenire con immediatezza le intromissioni di altri protagonisti non italiani che saranno, a loro volta, prontissimi e agguerriti nel cogliere la possibilità di sostituire le imprese italiane in quei mercati che sono molto interessanti.

La copertura finanziaria necessaria per poter assumere i sostegni alle aziende che producevano in Libia, Egitto e Tunisia potrebbe essere recuperata di fatto dai fondi stanziati con il citato trattato di amicizia tra Italia e Libia, che di fatto è sospeso.

Il trattato prevede risorse che al momento non possono essere spese ed in ogni caso lo stesso trattato dovrà essere rinegoziato con la diversa rappresentanza che si determinerà in Libia e che dovrà riconoscere i danni sopportati dalle imprese italiane, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti, sottoscritto con la Libia il 13 dicembre 2000 reso esecutivo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 novembre 2003, n. 318, e che l'Italia avrà già liquidato ai richiedenti.

Priorità sono pertanto:

1) una ricognizione puntuale delle aziende interessate, dei danni subiti e delle problematiche aperte anche grazie all'istituzione di un ufficio specifico;

2) la dilazione degli adempimenti tributari e in materia di previdenza e assistenza sociale, che dovrà essere intrapresa prima che intervengano le scadenze previste dalle leggi in vigore, sia per le aziende che operavano nei Paesi in crisi, sia per le società che avevano rapporti con queste aziende per prestazioni effettuate sempre per la Libia, l'Egitto e per la Tunisia;

3) la valutazione dell'esigenza di una «moratoria» con il sistema bancario per le esposizioni bancarie delle aziende, in particolare medie e piccole, riferite alle loro attività in Libia, Tunisia ed Egitto, e la compatibilità di eventuali opportune iniziative, sulla base dell'esperienza di modelli messi in atto in passato da parte del sistema bancario, nonché per valutare la possibilità di applicare forme di sostegno in favore dei lavoratori italiani inattivi, dipendenti dalle aziende coinvolte, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia e con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;

4) l'apertura di uno specifico tavolo di consultazione a tutela degli interessi delle imprese italiane nelle aree di crisi, sia nel medio che nel lungo periodo, in modo che

si possa assistere in maniera efficace all'avvio delle attività sospese da parte delle aziende e tutelare i loro interessi, per non consentire alle nuove compagini politiche di rinegoziare contratti già in essere, per i quali talvolta sono già stati maturati dei crediti;

5) la possibilità di applicare forme di sostegno in favore dei lavoratori italiani inattivi dipendenti dalle aziende coinvolte, compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;

6) la liquidazione dei danni arrecati, anche se non assicurati, che le vane imprese possono giustificare con la documentazione in loro possesso, nonché l'eventuale mancato utile per la soppressione o per l'annullamento dei contratti in essere;

7) rilanciare gli investimenti italiani nel Mediterraneo, con la possibilità di istituire la Banca euromediterranea per lo sviluppo e di accrescere l'impegno della Banca europea per gli investimenti e, inoltre, trattare nuovi accordi bilaterali al fine di consentire alle economie locali di ampliare i livelli occupazionali, garantendo alle imprese italiane le necessarie garanzie giuridiche;

8) l'approvazione del presente disegno di legge per consentire alle imprese che operavano in Libia, Tunisia ed Egitto di essere pronte alla ripresa delle attività quando le condizioni lo permetteranno e di assisterle in questo grave momento di crisi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle società, alle imprese e alle persone fisiche italiane operanti in Libia, Tunisia ed Egitto prima della crisi socio-politica iniziata nella seconda metà dell'anno 2010 a condizione che documentino e diano prova delle attività svolte in tali Paesi coinvolti dalla crisi socio-politica.

Art. 2.

1. Nei confronti delle imprese e società italiane operanti in Italia in qualità di subappaltatori, nonché nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti previsti a loro carico dalle leggi tributarie, ivi compresi i tributi locali e dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza sociale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel periodo che decorre dall'anno fiscale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al momento dell'incasso dei crediti da parte delle imprese e società che operavano in Libia, Tunisia ed Egitto ai soggetti di cui all'articolo 1, che sono tenuti a comunicare alle autorità competenti dell'avvenuto incasso dei crediti.

3. Per effetto della sospensione di cui al comma 1, al recupero dei tributi e dei contributi non versati non si applicano soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, secondo termini e modalità deliberati rispettivamente tramite decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Ai sensi della sospensione di cui al comma 1, i termini per i versamenti di acconto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sui redditi delle società, sono prorogati fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale l'acconto si riferisce e che opera solo a partire dall'incasso dei crediti maturati dai soggetti indicati all'articolo 1.

Art. 3.

1. Gli impegni doganali e contrattuali in Italia, in Egitto, in Tunisia e in Libia che non possono essere adempiuti sono sospesi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 e dei soggetti che operavano in Italia come subappaltatori.

Art. 4.

1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1 sono inoltre sospesi, per il periodo indicato al comma 2 dell'articolo 2, le azioni legali che i creditori italiani hanno nei loro confronti, i termini di prescrizione, i termini perentori legali e convenzionali, che comportano decadenze da ogni diritto, azione o eccezione, i termini previsti per l'adempimento di obbligazioni contrattuali, ivi comprese le rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere e natura, nonché i fidi bancari, a condizione che riguardino l'attività svolta dai medesimi soggetti in Libia, in Egitto e in Tunisia.

2. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1, fino al momento dell'incasso dei crediti maturati in Libia, Tunisia ed Egitto, sono sospesi i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

3. Durante il periodo di differimento delle obbligazioni pecuniarie o degli effetti cambiari non possono essere posti a carico del-

l'obbligato beneficiario interessi o altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati sulla base delle rate scadute.

4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno cura di apporre, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica in favore dei beneficiari della sospensione di cui al comma 2, a condizione che questi ultimi dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o di vaglia cambiari riconducibili a quelli per i quali opera la sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche su istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

Art. 5.

1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dopo l'accertamento del credito, è disposta la liquidazione:

a) dei danni arrecati a cantieri, attrezzature, macchinari, stabilimenti e ad altri beni mobili ed immobili abbandonati in Libia, Tunisia ed Egitto, risultanti di proprietà o concessi in affitto, nonché dell'eventuale mancato utile per la soppressione o per l'annullamento dei contratti in essere;

b) dei crediti maturati dei compensi derivanti da procedimenti giudiziari attivati o da attivare nei confronti di istituzioni pubbliche o bancarie o di altri soggetti per il recupero dei crediti o di altri importi dovuti ai soggetti di cui all'articolo 1;

c) dei compensi derivanti da procedimenti giudiziari attivati o da attivare nei confronti di istituzioni pubbliche o bancarie o di altri soggetti per il recupero dei crediti o di altri importi dovuti ai soggetti di cui all'articolo 1;

d) delle somme necessarie da liquidare in materia di stipendi del personale italiano e straniero, locazioni, guardiania e altro, in Egitto, in Libia e in Tunisia, nonché in Italia, per dare la possibilità, ai soggetti di cui all'articolo l, di un pronto rientro in Egitto,

in Libia e in Tunisia anche nell'ipotesi di inattività.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con la riduzione delle coperture finanziarie del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, reso esecutivo dalla legge 6 febbraio 2009, n. 7.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00